

COMUNE DI GESTURI



Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 21 del 12/7/2023

Sommario

TITOLO I – Principi generali

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Sede

Articolo 3 - Competenze

TITOLO II – Insediamento

Articolo 4 - Prima riunione

Articolo 5 – Lavori della prima riunione

TITOLO III – Organizzazione

Articolo 6 – Presidenza

Articolo 7 – Gruppi consiliari

Articolo 8 – Nuovi gruppi misti

Articolo 9 – Capo gruppo

Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo⁸

TITOLO IV – Convocazione del consiglio

Articolo 11 - Ordine del giorno

Articolo 12 - Convocazione

Articolo 13 - Urgenza ed integrazioni

Articolo 14 - Documentazione

Articolo 15 - Disciplina delle sedute telematiche in videoconferenza totale o mista

Articolo 16 - Prima convocazione

Articolo 17 - Seconda convocazione

TITOLO V – Lavori del consiglio

Articolo 18 - Riunioni pubbliche

Articolo 19 – Riunioni segrete

Articolo 20 – Partecipazione degli assessori

Articolo 21 - Comportamento dei consiglieri

Articolo 22 - Ordine della discussione

Articolo 22 - Comportamento del pubblico

Articolo 24 – Riunioni aperte

Articolo 25 - Funzionari e consulenti

Articolo 26 - Ordine degli argomenti

Articolo 27 – Comunicazioni

Articolo 28 – Sindacato ispettivo

Articolo 29 – Interrogazioni

Articolo 30 – Interpellanze

Articolo 31 – Mozioni

Articolo 32 – Emendamenti

Articolo 33 – Attribuzioni del Presidente

Articolo 34 - Discussione

Articolo 35 - Chiusura della riunione

TITOLO VI – Votazioni

Articolo 36 – Principi generali in tema di votazioni

Articolo 37 – Votazione palese

Articolo 38 - votazione per appello
Articolo 39 - votazione segreta
Articolo 40 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

TITOLO VII – Verbali

Articolo 41 - Verbali
Articolo 42 – Deposito e rettifiche

TITOLO VIII – I Consiglieri

Articolo 43 - Diritto d’iniziativa
Articolo 44 - Diritto di convocazione
Articolo 45 - Diritto d’informazione
Articolo 46 - Diritto di accesso agli atti
Articolo 47 – Doveri di partecipazione
Articolo 48 – Doveri di astensione

TITOLO IX – Commissioni consiliari

Articolo 49 – Commissioni
Articolo 50 – Costituzione
Articolo 51 – Designazioni
Articolo 52 – Attribuzioni
Articolo 53 – Organizzazione
Articolo 54 – Convocazione
Articolo 55 – Validità delle Sedute
Articolo 56 – Deliberazioni
Articolo 57 - Verbalizzazione
Articolo 58 – Pubblicità dei lavori
Articolo 59 – Compensi
Articolo 60 – Commissioni speciali

TITOLO XI – Disposizioni finali

Articolo 61 - Rinvio dinamico
Articolo 62 - Entrata in vigore

TITOLO I – Principi generali

Articolo 1 - Finalità

Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 2 - Sede

Di norma, le riunioni del consiglio si svolgono presso la sede municipale.

Quando per particolari motivi, compresa l'esigenza di assicurare la massima pubblicità alle adunanze, sia necessario riunire il Consiglio in un luogo differente, il Sindaco, stabilisce altra sede.

È altresì consentita la partecipazione in collegamento da remoto (videoconferenza). In tal caso le sedute si svolgeranno secondo le disposizioni dell'articolo 15.

Articolo 3 - Competenze

Il consiglio comunale è organo di indirizzo politico amministrativo con competenza esclusiva e limitata agli atti fondamentali previsti dalla legge¹.

TITOLO II – Insediamento

Articolo 4 - Prima riunione

¹ Art. 42 co. 2 TUEL: il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Il sindaco convoca la prima riunione del consiglio, successiva alle elezioni, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

La prima riunione si svolge entro i successivi dieci giorni dalla convocazione².

Gli avvisi di convocazione sono comunicati al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni, naturali e consecutivi, prima della data della riunione.

Articolo 5 – Lavori della prima riunione

La riunione è presieduta dal Sindaco.

Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il consiglio esamina la condizione degli eletti e ne dichiara l'ineleggibilità quando sussistano cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità. La seduta è pubblica e partecipano anche i consiglieri cui sono contestate le cause ostative³.

Concluso l'esame della condizione degli eletti, il sindaco presta il giuramento davanti al consiglio, pronunciando la formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana"⁴. Dopo aver nominato la giunta con precedente decreto, il sindaco comunica i nominativi degli assessori e del vicesindaco e le relative deleghe. Qualora il sindaco modifichi la composizione dell'esecutivo nel corso del mandato, ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

Il consiglio elegge, con voto segreto, tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 223/1967.

Successivamente il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato

Infine, il consiglio provvede all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

TITOLO III – Organizzazione

Articolo 6 – Presidenza

Le funzioni di Presidente del Consiglio sono svolte di norma dal Sindaco.

Può essere istituita la presidenza elettiva del Consiglio Comunale composta dal presidente e da un vicepresidente con funzioni vicarie. Nel caso si intenda attribuire la presidenza del C.C. ad un consigliere, come sopra riportato, il C.C. deve procedere all'elezione del Presidente del Consiglio con distinta votazione a schede segrete, a maggioranza assoluta di voti.

Il presidente del consiglio convoca, presiede e dirige i lavori del consiglio, modera la discussione e assicura che la stessa si svolga osservando le norme del presente.

Il presidente introduce le proposte delle quali si discute, concede la facoltà di intervenire nelle discussioni, avvia la votazione, proclama i risultati.

In caso di assenza o impedimento del presidente, questo è sostituito dal vicesindaco.

Articolo 7 – Gruppi consiliari

I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

I gruppi consiliari costituiti ai sensi del comma 1, possono essere formati anche da un solo consigliere.

Ogni consigliere può recedere, in ogni tempo, senza motivazione tecnica, dal gruppo consiliare cui appartiene ai sensi del comma 1, per aderire ad altro gruppo.

² Art. 40 co. 1 TUEL: La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

³ Art. 41 co. 1 TUEL: nella prima seduta il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

⁴ Art. 50 co. 111 TUEL: il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Ciascun gruppo consiliare, tramite il proprio capo gruppo, comunica al presidente il nome identificativo del gruppo stesso.

Articolo 8 – Nuovi gruppi

1. Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del gruppo da cui si distacca ed al Presidente del Consiglio comunale, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del presidente del gruppo al quale aderisce.

I Consiglieri che intendano costituire un gruppo autonomo, devono darne comunicazione sottoscritta da tutti gli aderenti al Presidente del Consiglio comunale e informarne, per scritto, il presidente del gruppo dal quale si distaccano

Articolo 9 – Capo gruppo

I consiglieri comunicano in forma scritta, al presidente e al segretario comunale, il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.

In assenza di comunicazioni, è considerato capogruppo il candidato della lista alla carica di sindaco, ovvero colui che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale.

I consiglieri comunicano in forma scritta ogni variazione della composizione del gruppo o della persona del capogruppo.

Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo

La conferenza dei capigruppo è organo di supporto del consiglio.

E' facoltà della conferenza riunirsi almeno due giorni prima della riunione del consiglio, allo scopo di introdurre i capigruppo agli argomenti principali della seduta.

La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal sindaco. In caso di assenza o impedimento del sindaco può provvedere il vicesindaco.

Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte dal componente designato dal sindaco. I verbali delle riunioni, firmati dal sindaco e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'ente.

I capigruppo hanno facoltà di delegare, in forma scritta, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

TITOLO IV – Convocazione del consiglio

Articolo 11 - Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da esaminare in ciascuna riunione costituisce l'ordine del giorno ed è stabilito dal Sindaco.

Articolo 12 - Convocazione

Il Consiglio è convocato in adunanza ordinaria, straordinaria ed urgente. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Sono considerate straordinarie tutte le altre. Il Consiglio è convocato in seduta urgente per la trattazione di affari che non consentono l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il Sindaco convoca il Consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal presidente, avvalendosi dell'ufficio amministrativo dell'ente tramite avviso scritto per le sessioni ordinarie almeno cinque giorni prima dell'adunanza e per le sessioni straordinarie almeno tre giorni prima dell'adunanza.

L'avviso è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal Consigliere Comunale all'Ufficio Protocollo del Comune.

Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei consiglieri.

Per il computo dei giorni, naturali e consecutivi, si esclude sempre il giorno di comunicazione dell'avviso⁵.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere partecipa all'adunanza.

Articolo 13 - Urgenza ed integrazioni

In caso di convocazione per motivi di reale urgenza e per argomenti urgenti da aggiungere ad altri già all'ordine del giorno, l'avviso di convocazione può essere comunicato non meno di ventiquattro ore prima della riunione.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 14 - Documentazione

Le proposte di deliberazione e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le proposte di deliberazione e i documenti delle riunioni d'urgenza, o riferibile ad argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati contestualmente all'avviso di convocazione.

Articolo 15 - Disciplina delle sedute telematiche in videoconferenza totale o mista

Le sedute del consiglio comunale e quelle delle commissioni consiliari se istituite, possono svolgersi in modalità videoconferenza.

E' rimessa al Sindaco stabilire la modalità di svolgimento, che dovrà risultare nell'avviso di convocazione esplicitando in modo chiaro le modalità in cui si svolgono le riunioni degli organi deliberanti (presenza in aula o modalità telematica totale o mista).

Si intendono sedute in forma mista quelle in cui via sia la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

Le sedute in videoconferenza prevedono che i Consiglieri comunali, il Sindaco e i componenti della Giunta, il Segretario comunale o il vicario con lo staff di segreteria, partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sala consiliare o dal luogo fissato per la seduta, in modalità sincrona e simultanea.

Le adunanze in videoconferenza del Consiglio Comunale, si svolgono utilizzando piattaforme telematiche di cui l'Ente dispone e che permettono la percezione diretta, contemporanea, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione degli stessi e permettendo loro la discussione e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. È necessario quindi che tutti i Consiglieri comunali, il Sindaco, i componenti della Giunta e il Segretario Comunale e lo staff dispongano di una utenza che renda possibile il collegamento alla piattaforma utilizzata per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza. I Consiglieri si dovranno avvalere di strumenti informatici propri, quali pc portatili, tablet, smartphone e relativa connessione ad internet. Qualora fossero sprovvisti di tali dispositivi l'ente può mettere a disposizione postazioni internet presso la sede comunale, nei limiti delle proprie disponibilità.

L'esame della documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute che si svolgono in videoconferenza avviene secondo le modalità consuete. Quando il singolo consigliere che intenda partecipare in videoconferenza, lo richieda, gli atti possono essere messi a disposizione degli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.

Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale. Ciascun componente od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale. Durante lo svolgimento delle sedute, il componente dovrà mantenere accesa la videocamera e spento il microfono salvo al momento del proprio

⁵ Art. 155 co. 1 CPC: nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

intervento. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà al Presidente.

I Consiglieri comunali e il Sindaco rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario Comunale. Il Presidente della seduta, anche per mezzo del segretario verbalizzante, deve accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza totale o mista sono da ritenersi svolte presso la residenza comunale.

Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio delle sedute in videoconferenza o durante lo svolgimento delle stesse, vi siano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale dei Consiglieri regolarmente collegati è garantito, considerando assente giustificato il Consigliere che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa il Presidente può disporre una sospensione dei lavori fino a 30 minuti, per consentire l'effettiva partecipazione del componente.

Il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza: in questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare, per i quali si procede in seconda convocazione, ovvero in altra seduta. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 30 minuti, per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

Nelle sedute in videoconferenza la manifestazione del voto dei Consiglieri e del Sindaco deve avvenire in modo palese, per appello nominale. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.

Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente e comunque non superiore a trenta minuti. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
- b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio Comunale.

Nel verbale delle riunioni in videoconferenza devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Per le sedute del Consiglio comunale, per cui sia impossibile garantire la presenza di pubblico, la pubblicità della seduta sarà garantita mediante un collegamento dedicato in streaming, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento

La presentazione di documenti ammessi, ai sensi del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, può essere sostituita mediante invio degli stessi con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, almeno il giorno prima del collegamento durante l'orario d'ufficio.

Articolo 16 - Prima convocazione

Il consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà più uno dei componenti⁶.

Il presidente apre i lavori all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

Il segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei consiglieri presenti. Quando non sia raggiunto il numero legale, l'appello è ripetuto dopo trenta minuti.

Ripetuto l'appello, se il segretario comunale constata l'assenza del numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta.

Se durante l'adunanza venga a mancare il numero legale la seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.

⁶ Art. 38 co. 2 TUEL: il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

Articolo 17 - Seconda convocazione

Quando la prima riunione sia andata deserta, il presidente convoca in altra data la riunione, anche con le modalità previste per la convocazione d'urgenza. L'adunanza in seconda convocazione deve svolgersi entro cinque giorni da quella andata deserta.

Per la validità della riunione in seconda convocazione devono essere presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.

TITOLO V – Lavori del consiglio

Articolo 18 - Riunioni pubbliche⁷

In genere, le riunioni del consiglio sono pubbliche e chiunque può assistere ai lavori.

Articolo 19 – Riunioni segrete

Il consiglio si riunisce in seduta segreta ogniqualvolta siano trattati argomenti che comportino valutazioni e giudizi concernenti l'operato di persone fisiche e giuridiche e, al fine della deliberazione, sia necessario il trattamento anche parziale di dati personali e sensibili.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono indicati nell'ordine del giorno.

Quando nella discussione in seduta pubblica vengano espressi giudizi e valutazioni concernenti persone, il presidente invita i consiglieri a chiudere il dibattito, senza ulteriori interventi.

Il consiglio, su proposta del sindaco o di un consigliere, può deliberare il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente autorizza la ripresa dei lavori quando il pubblico sia uscito dall'aula.

Articolo 20 – Partecipazione degli assessori

Gli assessori esterni, non eletti consiglieri, possono sempre partecipare alle sedute del consiglio.

Sono privi del diritto al voto ma hanno la facoltà, per materie ed oggetti di competenza del proprio assessorato, di illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno e di intervenire nelle relative discussioni.

Articolo 21 - Comportamento dei consiglieri

Durante le discussioni, i consiglieri devono mantenere un comportamento corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea; possono esprimere critiche, rilievi, censure, previa autorizzazione ad intervenire rilasciata dal Presidente. E' vietato turbare i lavori o insultare, offendere, oltraggiare, irridere altri convenuti.

Se un consigliere turba l'ordine dei lavori, non attenendosi all'oggetto in discussione, assumendo comportamenti provocatori o lesivi dell'altrui dignità, il presidente lo richiama formalmente.

Dopo il secondo richiamo formale, il consigliere perde il diritto di intervenire, ma conserva il diritto di voto, sino al termine della riunione.

Ove l'atteggiamento illegittimo persista, il Presidente espelle il consigliere dall'aula.

Il consigliere che si assenta volontariamente dalla riunione deve, prima di lasciare la sala, darne comunicazione al Presidente perché sia presa nota a verbale.

Articolo 22 - Ordine della discussione

I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il loro gruppo di appartenenza.

L'attribuzione iniziale dei seggi viene effettuata di comune accordo tra i gruppi consiliari. In caso di disaccordo decide il presidente.

I consiglieri che intendano partecipare alla discussione ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito, o al termine di un intervento.

⁷ Art. 38 co. 7 del TUEL: Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Solo al presidente è permesso interrompere il consigliere che stia svolgendo il proprio intervento, per invitarlo al rispetto del regolamento, attenersi all'oggetto della discussione, ovvero per richiamarlo formalmente.

Articolo 23 - Comportamento del pubblico

Il pubblico deve seguire i lavori in silenzio, all'interno degli spazi ad esso dedicati.

Il pubblico non può intervenire o interrompere i lavori del consiglio. Non può esporre cartelli, striscioni o far uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni dell'assemblea.

Il presidente esercita i poteri necessari per garantire l'ordine dei lavori avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della polizia locale, facendo allontanare dall'aula coloro che tra il pubblico disturbano la riunione.

Articolo 24 – Riunioni aperte

Per argomenti di interesse generale per la collettività locale, è facoltà del sindaco chiedere al presidente del consiglio la convocazione di riunioni del consiglio aperte, nelle quali il pubblico e i rappresentanti di associazioni e istituzioni possono partecipare al dibattito.

Coloro che intendano intervenire nella discussione hanno l'obbligo di registrarsi preliminarmente presso il segretario comunale, al fine di acquisire diritti e doveri propri dei consiglieri.

Al termine dei lavori, il consiglio aperto prende atto della discussione della quale è redatto un breve verbale, di estrema sintesi, a cura del segretario comunale.

Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario comunale, è archiviato separatamente rispetto ai consueti verbali delle deliberazioni consiliari.

Articolo 25 - Funzionari e consulenti

Il presidente può invitare alla riunione funzionari dell'ente, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni, analisi, studi, esami o collaudi per conto dell'amministrazione per relazionare in merito ad oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Alle sedute del consiglio possono sempre essere invitati l'organo di revisione contabile, i rappresentanti di aziende, istituzioni, società di capitali, associazioni, fondazioni ed enti costituiti o partecipati dall'ente.

Articolo 26 - Ordine degli argomenti

Il consiglio procede all'esame degli argomenti seguendo l'ordine del giorno.

L'ordine degli argomenti può essere modificato su proposta del presidente o di un consigliere, qualora nessuno si opponga formalmente. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione palese a maggioranza dei presenti, senza discussione.

Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 27 – Comunicazioni

In avvio di seduta, il sindaco ha facoltà di effettuare comunicazioni al consiglio sull'andamento dell'attività dell'amministrazione, ovvero su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità locale.

Al termine, di norma non si svolge alcun dibattito.

Articolo 28 – Sindacato ispettivo

L'esame delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni si svolge nella prima riunione utile del consiglio, seguendo l'ordine di presentazione, quale risulta dal protocollo. Alle interrogazioni e interpellanze deve essere data risposta, di norma davanti al consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento.

Qualora non siano programmate riunioni del consiglio nei trenta giorni, l'amministrazione risponde in forma scritta e comunica la risposta nella prima riunione utile.

Nessun consigliere può presentare più di una interrogazione o interpellanza o mozione per la stessa seduta del consiglio.

Nelle riunioni in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali la revisione dello statuto, l'approvazione del bilancio preventivo, l'approvazione del rendiconto, l'adozione o

l'approvazione del piano urbanistico generale e delle sue varianti generali, non è ammessa la trattazione degli atti di sindacato ispettivo.

Articolo 29 – Interrogazioni

L'interrogazione è la semplice domanda rivolta in forma scritta dal consigliere comunale al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia in possesso dell'amministrazione, se sia esatta, se l'amministrazione intenda comunicare il contenuto di particolari documenti o notizie, se l'amministrazione abbia assunto o stia per assumere provvedimenti in merito a fatti determinati.

L'interrogazione è svolta del consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a cinque minuti.

All'interrogazione risponde, in massimo cinque minuti, il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia.

Alla risposta, può replicare il solo consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.

Quando l'interrogazione abbia carattere di effettiva urgenza può essere presentata anche all'inizio della seduta, dopo l'appello. Il consigliere interrogante presenta una copia del testo al presidente che ne dispone l'esame all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Il sindaco, o l'assessore delegato per materia, può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario, risponde in forma scritta all'interrogante entro trenta giorni.

Articolo 30 – Interpellanze

L'interpellanza è la domanda rivolta in forma scritta dal consigliere al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di conoscere le motivazioni politiche di determinati atti, comportamenti, azioni, attività, decisioni poste in essere dall'amministrazione. All'interpellanza fa seguito un breve dibattito.

L'interpellanza è svolta del consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a dieci minuti.

All'interpellanza risponde, in massimo dieci minuti, il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia.

Successivamente, possono intervenire nella discussione tutti gli altri componenti del consiglio, ciascuno per massimo cinque minuti.

Terminata la discussione, replica il solo consigliere interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.

Le interpellanze non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 31 – Mozioni

La mozione è l'atto scritto con il quale il consigliere comunale promuove una deliberazione del consiglio, su un preciso argomento.

La mozione contiene, anche in forma di allegato, la proposta di deliberazione.

La mozione è svolta del consigliere primo firmatario della stessa.

L'esame della mozione si svolge secondo la disciplina delle ordinarie deliberazioni.

Le mozioni, pervenute al Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio, sono iscritte fra gli argomenti da esaminare nella stessa. Se presentate nel corso di una riunione del Consiglio, la trattazione, salvo i casi d'urgenza, è rinviata alla prima seduta successiva.

Articolo 32 – Emendamenti

Gli emendamenti sono istanze di modifica delle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno.

Gli emendamenti sono presentati in forma scritta da ciascun consigliere almeno un giorno prima della riunione, allo scopo di consentire ai responsabili preposti l'espressione dei pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica.

Quando l'emendamento sia proposto, per ragioni di urgenza, solo all'inizio dell'adunanza o durante la trattazione dell'argomento, i pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica sono espressi con riserva dal segretario comunale. Ove possibile, sono espressi dai responsabili competenti se presenti.

Gli emendamenti relativi alle proposte di bilancio previsionale, di variazione dello stesso e di approvazione del rendiconto dell'esercizio sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di contabilità dell'ente.

Articolo 33 – Attribuzioni del Presidente

Il Presidente dirige e modera i lavori; apre e chiude le sedute; concede la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne proclama il risultato: mantiene l'ordine e regola in genere l'attività del Consiglio osservando e facendo osservare le norme del presente regolamento.

Per quanto non previsto anche in ordine all'interpretazione del presente regolamento decide il Presidente, salvo appello al Consiglio in caso di contestazione, sull'oggetto della quale hanno diritto di parola un Consigliere a favore e uno contro.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Quando l'adunanza non può più svolgersi con regolarità a causa di incidenti o disordini il Presidente può dichiarare sospesa l'adunanza o scioglierla facendone redigere verbale.

Articolo 34 - Discussione

Il relatore delle proposte di deliberazione e degli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno è il sindaco, ovvero l'assessore o il consigliere dallo stesso delegato.

Per le proposte ad alto contenuto tecnico, il Presidente può incaricare dell'illustrazione il segretario comunale, ovvero uno o più funzionari dell'ente.

Relatori delle proposte avanzate dai consiglieri sono i proponenti stessi. Per le proposte avanzate da più consiglieri, relatore è di norma il primo firmatario.

Terminata l'illustrazione da parte del relatore, il presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.

Nessun intervento può avere durata superiore ai dieci minuti. Nessun consigliere può intervenire per più di una volta sul medesimo punto all'ordine del giorno.

Il presidente, al termine degli interventi svolti dai consiglieri e avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione. Seguono le dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo.

Ciascuna dichiarazione di voto non può avere durata superiore ai cinque minuti.

I termini temporali di ciascun intervento, previsti dai commi precedenti, sono raddoppiati durante le discussioni relative a statuto, bilancio preventivo, rendiconto d'esercizio, piani urbanistici generali.

Articolo 35 - Chiusura della riunione

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

TITOLO VI – Votazioni

Articolo 36 – Principi generali in tema di votazioni

Ad eccezione dei casi in cui è richiesta dalla legge o dallo statuto una maggioranza qualificata, ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto un numero di voto favorevole pari ad almeno alla metà più uno dei votanti.

Terminata ogni votazione, il Presidente ne proclama l'esito.

I consiglieri che si astengono si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti, mentre le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata, ma è possibile ripetere la votazione nella stessa seduta.

Se una proposta non viene approvata per parità di voti anche nel corso dell'eventuale seconda votazione o perché respinta, non può essere oggetto di ulteriore discussione e di votazione nel corso della stessa seduta.

Le proposte costituite per loro natura da varie parti, titoli, capi o articoli, allegati, cartografie, planimetrie, schemi, elaborati, su richiesta di almeno quattro consiglieri possono essere

approvate votando preliminarmente ogni singola parte che componga la proposta. Al termine, il consiglio approva definitivamente la proposta votando la stessa complessivamente.

Articolo 37 – Votazione palese

I consiglieri votano, di norma, in forma palese alzando la mano.

Articolo 38 - Votazione per appello

Si procede a votazione per appello nominale quando tale modalità sia prevista dalla legge, dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente, del sindaco o di almeno tre consiglieri.

Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono dichiarandosi favorevoli o contrari alla proposta di deliberazione.

Articolo 39 - Votazione segreta

I consiglieri votano a scrutinio segreto nei casi seguenti:

- per l'approvazione di un oggetto discusso in seduta segreta;
- quando il consiglio debba procedere all'elezione di rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni;
- quando il consiglio, su proposta del presidente, del sindaco ovvero di almeno tre consiglieri, si sia espresso in tal senso;
- in ogni altro caso in cui la votazione riguardi la nomina o l'elezione di persone fisiche o la votazione segreta sia prevista dall'ordinamento.

In caso di votazione a scrutinio segreto, il presidente nomina due consiglieri scrutatori, dei quali almeno uno appartenente ai gruppi di minoranza.

I consiglieri che intendano astenersi dalla votazione devono comunicarlo preventivamente. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti e quindi comunicano al consiglio il risultato.

Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, dato dai consiglieri presenti meno quelli astenuti. I consiglieri che lasciano la scheda in bianco sono comunque computati come votanti.

Nel caso di irregolarità, quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Articolo 40 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio⁸.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa sempre in forma palese.

Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono perfette, eseguibili ed esecutive, pur in assenza di pubblicazione⁹.

TITOLO VII – Verbali

Articolo 41 - Verbali

Il verbale delle deliberazioni è l'atto pubblico con il quale il segretario comunale documenta la volontà espressa dal consiglio.

⁸ Art. 134 co. 4 TUEL: nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

⁹ La 4^a Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 23 febbraio 2009 n. 1070 ha stabilito che l'organo collegiale, approvando l'immediata eseguibilità della deliberazione, rimuove "ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti di detto atto (ovvero della sua temporanea inefficacia o - meglio - inoperatività in pendenza dell'affissione)".

Il verbale costituisce il resoconto di sintesi dell'andamento della seduta consiliare, riporta brevemente i passaggi principali delle discussioni, l'esito delle votazioni, precisando i consiglieri favorevoli, contrari e astenuti.

Qualora un consigliere voglia che sia verbalizzato un suo intervento deve darne immediata evidenza al segretario comunale; qualora il consigliere voglia la verbalizzazione integrale di un suo intervento, deve consegnare al segretario comunale il testo dello stesso in formato elettronico.

Il verbale della discussione svolta in seduta segreta è redatto, custodito ed archiviato separatamente rispetto alle ordinarie deliberazioni.

Il verbale delle deliberazioni è firmato dal presidente e dal segretario comunale.

Articolo 42 – Deposito e rettifiche

I verbali delle deliberazioni, registrati in ordine cronologico, sono depositati nell'archivio comunale e pubblicati all'albo pretorio per la durata prevista dalla legge.

Il consigliere che ravvisi nel verbale un'errata trascrizione o un'errata interpretazione del proprio pensiero, può chiedere l'iscrizione della rettifica. E' demandato al consiglio comunale l'accertamento della rettifica mediante un proprio deliberato.

TITOLO VIII – I Consiglieri

Articolo 43 - Diritto d'iniziativa

I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta al consiglio comunale¹⁰.

I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa presentando proposte di deliberazione, oppure di emendamento agli oggetti già all'ordine del giorno.

I consiglieri, inoltre, esercitano il diritto di iniziativa presentando interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Articolo 44 - Diritto di convocazione

I consiglieri, che rappresentino almeno un quinto, arrotondato per difetto, di quelli assegnati, possono chiedere la convocazione del consiglio¹¹ per discutere argomenti di stretta competenza del consiglio.

Il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro venti giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione della domanda al protocollo, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai consiglieri.

Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede il prefetto¹².

Articolo 45 - Diritto d'informazione

I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle aziende, istituzioni, società, enti dipendenti dal comune tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

Il diritto di informazione è esercitato dai consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici preposti.

I consiglieri sono sempre tenuti al segreto, circa le notizie e le informazioni che apprendono in ragione del loro mandato, nei casi specificatamente determinati dalla legge¹³.

¹⁰ Art. 43 co. 1 TUEL: i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio [...] e di presentare interrogazioni e mozioni.

¹¹ Art. 39 co. 2 TUEL: il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

¹² Art. 39 co. 5 TUEL: in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

¹³ Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 46 - Diritto di accesso agli atti

I consiglieri, in quanto tali, per espletare il loro mandato hanno diritto di accedere agli atti ed ai documenti formati o solo detenuti dagli uffici del comune, dalle aziende, dalle istituzioni, dalle società e da ogni altro ente o organismo dipendente dal comune stesso.

I consiglieri hanno diritto d'accesso a tutti gli atti dell'amministrazione e non hanno alcun obbligo di motivare la richiesta

Il diritto di accesso è esercitato dai consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici, inoltrando una domanda scritta, indirizzata al protocollo dell'ente.

La richiesta di accesso, sia che riguardi informazioni, sia che riguardi il rilascio di copia di atti e/o documenti, deve essere ben circostanziata e definita con l'individuazione esatta di quanto richiesto. Non sono consentite istanze di accesso agli atti preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato del Comune o che richiedono complesse elaborazioni di dati ovvero istanze che si palesano evidentemente generiche e/o emulative.

Gli uffici, di norma, consegnano il materiale richiesto dal consigliere, in formato digitale, entro n. 10 giorni lavorativi dalla domanda.

Qualora, per la mole della documentazione richiesta, non sia possibile soddisfare la richiesta nel termine di cui sopra, si provvede entro trenta giorni.

Gli uffici non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso dei consiglieri.

I consiglieri sono tenuti al segreto, pertanto nel caso di accesso è esclusa la notifica ai controinteressati¹⁴.

Articolo 47 – Dovere di partecipazione

Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le riunioni del consiglio.

Nel caso di assenza, la giustificazione motivata deve essere prodotta al presidente e al segretario comunale entro il terzo giorno successivo a ciascuna riunione.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a cinque sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

Il procedimento di decadenza è avviato su domanda del sindaco, di un consigliere, di un elettore del comune o del prefetto.

L'avvio del procedimento è comunicato al consigliere interessato a norma della legge 241/1990 e smi.

Prima di proporre al Consiglio la decadenza, il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro quindici giorni dall'adozione.

Articolo 48 – Dovere di astensione

I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti o affini sino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o parenti e affini, dello stesso, sino al quarto grado¹⁵.

¹⁴ Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

¹⁵ Art. 78 co. 2 TUEL: gli amministratori [...] devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

I consiglieri obbligati ad, o che liberamente intendano, astenersi e assentarsi ne informano il segretario comunale per la registrazione a verbale.

TITOLO IX – Commissioni consiliari

Articolo 49¹⁶ – Commissioni

1. Il funzionamento delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, è disciplinato dal presente Titolo.
2. Sono commissioni consiliari speciali quelle aventi compiti di controllo e garanzia, ovvero poteri di indagine.

Articolo 50 – Costituzione

1. Il consiglio ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, una o più commissioni composte da membri dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione.
2. Di norma compongono le commissioni comunali cinque commissari: tre espressione della maggioranza e due in rappresentanza delle opposizioni consiliari.
3. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento o diminuzione con la deliberazione istitutiva per assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in consiglio, garantendo la maggioranza in commissione ai gruppi di maggioranza consigliare.
4. Delle commissioni consiliari non possono far parte soggetti esterni al consiglio. E' ammessa la partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari da parte di soggetti esterni al consiglio, in qualità di "esperti", con il compito di esprimere pareri in ordine ai problemi sottoposti all'esame della commissione, ma senza diritto di voto.

Articolo 51 – Designazioni

1. La designazione dei membri delle commissioni consiliari compete ai capi dei gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione che provvedono, separatamente, ciascuno per la propria quota di designazioni, con comunicazioni scritte indirizzate al Presidente del consiglio.
2. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibili, di uno o più commissari avviene con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

Articolo 52 – Attribuzioni

1. Le commissioni consiliari svolgono attività consultiva, propositiva e di impulso nei confronti degli organi dell'ente e hanno la facoltà di presentare proposte di deliberazione al consiglio.
2. Il sindaco, i singoli assessori o la giunta comunale possono sottoporre a preventivo parere delle commissioni proposte di deliberazione di competenza consiliare.
3. Sia le proposte di deliberazione di cui al comma 1 che i pareri facoltativi di cui al comma 2 non sono vincolanti per l'amministrazione.

Articolo 53 – Organizzazione

1. Ciascuna commissione, nella seduta di insediamento, e prima di svolgere qualsiasi altro adempimento, elegge in proprio seno il presidente.
2. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno, cura la convocazione della commissione con il supporto dell'ufficio segreteria dell'ente, dirige i lavori del collegio.
3. Il segretario della commissione, con compiti di verbalizzazione, è nominato dal presidente.

Articolo 54 – Convocazione

¹⁶ Art. 38 co. 6 del TUEL: Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

1. Il presidente convoca le riunioni della commissione mediante avviso comunicato almeno tre giorni prima la data fissata per la riunione a ciascun componente, indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. La convocazione può avvenire anche a mezzo di telefono, messaggio "sms" o via email, qualora i componenti comunichino i loro relativi recapiti al presidente nella riunione di insediamento, accettando dette modalità di convocazione.

3. La convocazione della commissione può essere anche richiesta da due componenti, ovvero dal sindaco, in forma scritta da presentare al protocollo dell'ente e recante gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Nel caso, la commissione si riunisce entro cinque giorni dalla richiesta che ne costituisce ordine del giorno.

Articolo 55 – Validità delle Sedute

1. Le sedute sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti la commissione.

Articolo 56 – Deliberazioni

1. Le commissioni adottano le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Di norma, il voto viene espresso in forma palese alzando la mano. Il voto in forma segreta viene espresso qualora la deliberazione riguardi stati, fatti, qualità inerenti a persone.

Articolo 57 - Verbalizzazione

1. Il segretario della commissione cura la verbalizzazione dei lavori. I verbali recano almeno la data della riunione, i presenti, gli assenti, il resoconto sommario dei lavori, l'esito delle votazioni, il contenuto delle deliberazioni.

2. Di norma, il verbale è firmato in calce da tutti i commissari presenti. Se taluno dei componenti si rifiuta di sottoscrivere il verbale, il segretario annota le motivazioni di tale rifiuto. Il verbale è comunque valido se reca la firma del presidente e del segretario.

Articolo 58 – Pubblicità dei lavori¹⁷

1. Le sedute delle commissioni di norma sono pubbliche e chiunque può assistervi. Si svolgono in forma segreta, previa deliberazione in tal senso della commissione stessa, qualora gli argomenti riguardino stati, fatti, qualità inerenti a terzi, persone, gruppi ed imprese cui sia necessario salvaguardarne la riservatezza.

2. Alle sedute possono essere invitati, per relazionare sugli argomenti in discussione, i funzionari e i dipendenti dell'ente, esperti e professionisti esterni, il sindaco, l'assessore competente o il consigliere delegato quando non facciano parte della commissione.

Articolo 59 – Compensi

1. Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle commissioni non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta.

Articolo 60 – Commissioni speciali¹⁸

1. Il consiglio ha facoltà di istituire, con propria deliberazione, commissioni di controllo e garanzia e commissioni di indagine, composte da membri dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione.

2. Il consiglio, con la deliberazione istitutiva la commissione speciale di controllo e garanzia, ovvero di indagine, definisce:

¹⁷ Art. 38 co. 7 del TUEL: Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

¹⁸ Art. 44 del TUEL: 1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite. 2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

- il numero dei componenti, assicurando il principio di proporzionalità tra gruppi consiliari;
 - i compiti ed i poteri attribuiti alla commissione speciale ed, eventualmente, la durata della stessa;
 - che, nel caso delle commissioni di controllo e garanzia, la presidenza sia riservata ad esponenti dei gruppi consiliari di opposizione;
 - ogni altro oggetto utile al funzionamento della commissione speciale.
3. Se non disposto diversamente dalla deliberazione istitutiva o dalla legge, trovano applicazione anche per le commissioni speciali tutte le norme precedenti.

TITOLO X – Disposizioni finali

Articolo 61 - Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto dal presente si fa rinvio alla legge nazionale ed in particolare al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 62 - Entrata in vigore

Il presente è stato approvato a maggioranza assoluta dal consiglio¹⁹, entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.
Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante il funzionamento del consiglio comunale.

¹⁹ Art. 38 co. 2 TUEL: il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta [...].